



ORIGINALE

N. 47 del 27-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2019

Il giorno 27-12-2018, alle ore 20:30 nella solita sala delle Adunanze, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e in Prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
Tramonti Stefano	P	Rodella Roberto	P
Carleschi Elena	P	Botturi Gabrio	P
Magri Laura	A	Galuppini Maurizio	P
Piovani Alessandro	P	Boselli Maria Rosa	P
Zonta Roberto	P	Monteverdi Alberto	P
Zonta Maurizio	P	Belli Stefano	P
Baroni Laura	P	Desenzani Elena	P
Giulietti Simone	P	Desenzani Gianni	P
Zigliani Tiziano	P		

Totale Presenti **16** Totali Assenti **1**

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva a decorrere dal 2014 dell'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU, per la componente patrimoniale, TARI e TASI per la componente riferita ai servizi;

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

TENUTO CONTO che il tributo TASI è disciplinato dalla citata Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni disposte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

EVIDENZIATO che fin dal 2013 il gettito dell'IMU per tutti gli immobili di categoria D spetta allo Stato, fino a concorrenza dell'aliquota base (0,76 %), spetta ai comuni la sola eccedenza di aliquota, se deliberata;

PRESO ATTO che a decorrere dal 2016 le agevolazioni, esenzioni e riduzioni sono così stabilite:

con riferimento all'IMU:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, applicando l'esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati" censibili nelle categorie D ed E;
- l'esclusione dei terreni "agricoli".

con riferimento al tributo TASI:

- l'esclusione sia dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore sia dell'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- *per i beni merce ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, con facoltà per comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento.*

RICHIAMATI :



- la legge n. 147/2013 che stabilisce le misure delle aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili a fini del tributo T.A.S.I., dando ai Comuni la facoltà di scostarsi dalle aliquote base garantendo che la somma delle aliquote T.A.S.I. e I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 il quale ha disposto che, le aliquote TASI possono essere maggiorate fino allo 0,8 per mille;
- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, per l'anno 2016, ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, dispone che: *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2017 che ha confermato per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni IMU - TASI già applicate negli anni 2015 e 2016 e 2017;

DATO ATTO che l'entrata derivante dal gettito dell'imposta municipale unica per l'anno 2019 viene stimata in € 2.338.362,00 al netto della quota destinata al bilancio statale quale fondo di solidarietà;

RITENUTO di approvare per l'imposta municipale unica IMU anno 2019 le sotto indicate aliquote e detrazioni:

- l'aliquota base 0,95 per cento;
- l'aliquota 0,90 per cento per i terreni;
- l'aliquota 0,95 per cento per i fabbricati di cui alla categoria catastale D5;
- l'aliquota 0,40 per cento per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di UNA unità per ogni categoria catastale C/2-C/6-C/7;
- l'aliquota 0,46 per cento per i fabbricati di cui alla categoria catastale B;
- l'aliquota 1,00 per cento per i fabbricati di cui alle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 destinati ad attività;
- l'aliquota 0,98 per cento per i fabbricati di cui alla categoria catastale D, tranne D5;
- l'aliquota 1,06 per cento per le aree edificabili;
- l'aliquota 1,04 per cento per le abitazioni di cui alle categorie catastali da A/1 a A/9 non destinate ad abitazione principale e C/2-C/6-C/7 in uso a tali abitazioni;
- la detrazione pari ad € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;

DATO ATTO che l'entrata derivante dal gettito del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2019 viene stimata in € 192.000,00;



RITENUTO di approvare per il tributo sui servizi indivisibili - TASI anno 2019 le sotto indicate aliquote e detrazioni:

- l'aliquota 1,80 per mille per le abitazioni principali e pertinenze classificate in A/1 A/8 A/9 come definite nel regolamento IUC
- l'aliquota 1,00 per mille per le abitazioni NON destinate ad abitazione principale e locali C/2 C/6 C/7 in uso a tali abitazioni
- l'aliquota 1,00 per mille per immobili gruppo catastale B;
- l'aliquota 1,00 per mille per gli immobili "bene merce";
- l'aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale destinati all'attività agricola;
- non soggetti gli altri immobili;
- la detrazione di € 30,00 per abitazione principale A/1- A/8- A/9 ;
- la detrazione di € 25,00 per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni se residenti (massimo 3 figli);

RICHIAMATI infine i commi 13-bis e 15 dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, i quali dispongono che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione degli stessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell'Area Tributi Rag. Emanuela Longhi e in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267;

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, nel verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto informatico conservato agli atti del servizio segreteria;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Boselli Maria Rosa, Monteverdi Alberto, Belli Stefano, Desenzani Elena e Desenzani Gianni) espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) RITENUTO di approvare per l'imposta municipale unica - IMU le sotto indicate aliquote e detrazioni:
 - l'aliquota base 0,95 per cento;
 - l'aliquota 0,90 per cento per i terreni;
 - l'aliquota 0,95 per cento per i fabbricati di cui alla categoria catastale D5;
 - l'aliquota 0,40 per cento per l'abitazione principale di cui alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di UNA unità per ogni categoria catastale C/2-C/6-C/7;
 - l'aliquota 0,46 per cento per i fabbricati di cui alla categoria catastale B;
 - l'aliquota 1,00 per cento per i fabbricati di cui alle categorie catastali C/2 - C/6



- C/7 destinati ad attività:
- l'aliquota 0,98 per cento per i fabbricati di cui alla categoria catastale D, tranne D5;
 - l'aliquota 1,06 per cento per le aree edificabili;
 - l'aliquota 1,04 per cento per le abitazioni di cui alle categorie catastali da A/1 a A/9 non destinate ad abitazione principale e C/2-C/6-C/7 in uso a tali abitazioni;
 - la detrazione pari ad € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- 2) RITENUTO di approvare per il tributo sui servizi indivisibili -TASI le sotto indicate aliquote e detrazioni:
- l'aliquota 1,80 per mille per le abitazioni principali e pertinenze classificate in A/1 A/8 A/9 come definite nel regolamento IUC;
 - l'aliquota 1,00 per mille per le abitazioni NON destinate ad abitazione principale e locali C/2 C/6 C/7 in uso a tali abitazioni;
 - l'aliquota 1,00 per mille per immobili gruppo catastale B;
 - l'aliquota 1,00 per mille per gli immobili "bene merce";
 - l'aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale destinati all'attività agricola;
 - non soggetti gli altri immobili;
 - la detrazione di € 30,00 per abitazione principale A/1- A/8- A/9;
 - la detrazione di € 25,00 per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni se residenti (massimo 3 figli);
- 3) DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta IMU e del tributo TASI si rimanda alla normativa statale ed al vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale -IUC;
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale.

Indi, con separata votazione che ottiene n. 11 voti favorevoli e n. 5 contrari (Boselli Maria Rosa, Monteverdi Alberto, Belli Stefano, Desenzani Elena e Desenzani Gianni) espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Il Sindaco
Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)